

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5557

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROTUNDO

Modifica all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro delle badanti

Presentata il 26 gennaio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina che: « Al di fuori degli ingressi per lavoro (...) il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri », tra cui « ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento ».

In sostanza, alla intrattenitrice di un *night club* è concesso l’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di due anni senza passare per il meccanismo delle quote annualmente pro-

grammate, mentre tale possibilità non viene concessa alle badanti.

Alcune considerazioni sono d’obbligo: oggi esiste un elevato bisogno di badanti all’interno delle famiglie italiane e tale necessità rischia di portare al lavoro nero, che attinge inevitabilmente dalle sacche di immigrazione irregolare incrementando così il traffico internazionale di esseri umani.

Con la presente proposta di legge si intende estendere l’applicazione dell’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 anche alla figura professionale delle badanti, alle quali potrebbe essere concesso così l’ingresso al di fuori delle quote annuali ed un permesso di soggiorno a tempo determinato di 2-3 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) badanti ».

